



CURIA MERCATORUM

ANNO VI / NUMERO 4/2002  
YEAR VI / NUMBER 4/2002

# NEWSLETTER

TRIMESTRALE D'INFORMAZIONE / QUARTERLY REVIEW

CURIA MERCATORUM

Centro di Mediazione ed Arbitrato / Mediation and Arbitration Center

## Le modifiche al regolamento di Curia Mercatorum, il sistema camerale in rete

---

di Federico Tessari  
*Presidente di Curia Mercatorum,  
Presidente della Camera  
di Commercio di Treviso*

---

Dal 1° gennaio 2003 il regolamento di Curia Mercatorum si presenta con delle modifiche che riguardano in parte la fase di mediazione, in parte, anche se in modo minore, la fase di arbitrato. Esse tengono conto delle indicazioni contenute nelle linee guida allegate da Unioncamere nazionale all'ultimo fondo perequativo trasmesso poco prima dell'estate alle singole Camere, linee guida che sono il frutto di un lavoro di squadra che ha visto coinvolte, oltre all'Unione, anche alcune Camere tra le quali la stessa Camera di Treviso con l'Associazione Curia Mercatorum.

Per quel che concerne la fase di mediazione o di conciliazione le modifiche non intaccano la filosofia di fondo del regolamento che ha sempre cercato di proporre una mediazione di tipo facilitativo, anziché valutativo. La differenza tra i due metodi consiste, sinteticamente, nel fatto che in un caso il mediatore tende a facilitare il dialogo tra le parti in lite, con delle tecniche di gestione del conflitto che tengano conto più di conoscenze psicologiche che giuridiche, come ad esempio il modo di porre le domande alle parti o di condurre il negoziato tra le stesse; nella mediazione valutativa, invece, il mediatore, pur senza avere alcun potere decisorio, tende a dare una sua valutazione tecnica dei fatti, ricoprendo un ruolo che si avvicina di più a quello dell'esperto, del perito.

L'attuale formulazione del regolamento mantiene la sua impostazione originaria ma si differenzia per delle novità che possono essere individuate soprattutto nel ruolo svolto dal-

*In this Newsletter, the President of Curia Mercatorum introduces the amendments made to the Mediation/ Arbitration Rules that have come into force as of 1<sup>st</sup> January, 2003. These are the result of a job carried out by the National Union of the Italian Chambers of Commerce, and particularly by a group of Chambers that has taken on the ambitious and necessary task of trying to even out the procedure on the whole national territory. Without dwelling too much over technical aspects, the modifications will mostly affect the more active and delicate role of the Secretariat and that of the mediator. In this last case the regulations are part of an even larger project that should in the end lead to a system of national accreditation of training organisations. As a consequence, a list of mediators who meet precise standards will be available at the Chambers in order to guarantee a good level of competence.*

*In concluding his article the author expresses his hope that also the other Chambers will believe in the new Rules and thus apply them without reserve, in order to enable the whole system to act as a trustworthy and unified counterpart before the legislator.*

### IN QUESTO NUMERO / IN THIS ISSUE

Le modifiche al regolamento di Curia Mercatorum, il sistema camerale in rete (Federico Tessari)	pag. 1
I liberi professionisti e gli Ordini professionali di fronte alle nuove prospettive di conciliazione (Antonio Lovisetto)	pag. 2
I prossimi appuntamenti di Curia Mercatorum (Francesca Dal Molin)	pag. 5
L'articolo 1469 bis, il suo ambito soggettivo, il parere della Consulta (Antonio Nascimben)	pag. 7
Agenda	pag. 8

continua a pag. 8

# I liberi professionisti e gli Ordini professionali di fronte alle nuove prospettive di conciliazione

---

*Avv. Antonio Lovisetto  
avvocato in Padova,  
Componente del Consiglio  
dell'Ordine di Padova*

---

*ESTRATTO DELL'INTERVENTO  
DELL'AVVOCATO ANTONIO LOVISETTO,  
RAPPRESENTANTE DELL'ORDINE DEGLI  
AVVOCATI DI PADOVA TENUTO  
IN OCCASIONE DI UN CONVEGNO  
ORGANIZZATO DA UNIONCAMERE VENETO  
DAL TITOLO "LE NUOVE PROPOSTE DI  
LEGGE IN MATERIA DI CONCILIAZIONE  
IL RUOLO DELLE CAMERE DI COMMERCIO"  
IN DATA 8 NOVEMBRE 2002*

Desidero innanzi tutto precisare che il mio intervento a questo Convegno è significativo dell'interesse che tutti i professionisti manifestano ad ogni livello verso le nuove forme di conciliazione che si vanno delineando nel panorama normativo; tale interesse è proprio anche delle Associazioni e degli Enti nei quali i professionisti si riconoscono e, cioè, gli Ordini e i Collegi professionali, ma non solo: anche il C.U.P. – Comitato Unitario Permanente degli Ordini e dei Collegi Professionali del Veneto, nella sua finalità di promuovere iniziative e programmi che salvaguardino il ruolo e l'importanza delle professioni guarda con favore le nuove iniziative che si stanno assumendo.

Anche in qualità di Delegato del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Padova al C.U.P. di Padova mi accingo, quindi, a questo intervento.

Esaminando i progetti di legge in fase di discussione, è innegabile che ci troviamo di fronte ad un possibile cambiamento epocale: la Giustizia non viene più "subita" dai cittadini e, in specie, dagli imprenditori, non grava più sugli stessi con tempi e costi insostenibili, non soffre più di arcaici ed insopportabili formalismi. La Società e le Imprese vedono approssimarsi un tempo in cui le loro eventuali controversie potranno essere svincolate dagli orpelli suddetti e, attraverso la corretta e, soprattutto, professionale applicazione dei principi di informalità, concentrazione ed oralità a cui la nuova conciliazione sembra ispirarsi, le stesse potranno essere risolte in modo rapido e proficuo.

E' prudente, peraltro, non lasciarsi andare a facili illusioni: proprio per il fatto che il nuovo

istituto della conciliazione presenta un tratto completamente nuovo per la Società, per le Istituzioni, per i Professionisti, che travolge un apparato così impostato da sempre, è necessario che nell'iter legislativo il nuovo strumento che sta per nascere non sia snaturato nei suoi tratti essenziali e significativi per i destinatari finali; mi riferisco, in particolare e per esempio, al mantenimento degli effetti attribuiti al verbale di conciliazione, al non allargamento a profili diversi dell'ambito di controllo previsto per l'omologazione di questo da parte dell'Autorità Giudiziaria, all'adeguamento delle norme sostanziali per far sì che il verbale di conciliazione omologato consegua gli scopi previsti (si verifichi, per esempio, la previsione della iscrivibilità e trascrivibilità di detti provvedimenti presso le Conservatorie dei Registri Immobiliari e presso le Conservatorie dei Registri delle Imprese).

Anche i professionisti, però, si trovano ad affrontare istituti e problemi del tutto nuovi, che esigono una formazione, una impostazione e delle valutazioni completamente differenti; ed anche gli Ordini professionali sono chiamati a ricoprire ruoli per i quali, se si vuole farsi trovare pronti al momento dell'entrata in vigore delle norme, è necessario predisporre la dovuta organizzazione.

Ho parlato di istituti del tutto nuovi non dimenticando quelle ipotesi di conciliazione che già sono presenti nel nostro ordinamento: mi riferisco, per esempio, ai tentativi di conciliazione che già il codice di rito prevede si svolgano avanti agli Ispettorati agrari con riferimento alle controversie di diritto agrario ed a quelli chiamati avanti le Direzioni Provinciali del Lavoro quanto alle controversie in tema di lavoro. Quanto a questi si tratta, a mio avviso, di soluzioni con le quali il Legislatore non ha ottenuto i risultati che si prefiggeva proprio perché non ha considerato che per fare la *mediation* occorre che l'approccio sia professionale e, cioè, che chi è deputato ad effettuare la conciliazione abbia la preparazione, l'esperienza, la formazione e la terzietà proprie degli organismi che dovrebbero essere creati ma dei quali, invece, i predetti uffici di conciliazione sono del tutto sforniti,

con la conseguenza che dette ipotesi di conciliazione hanno finito per essere null'altro che una condizione di procedibilità per la successiva azione giudiziale.

Considerato, quindi, che nei vari progetti che sono all'esame la conciliazione fa perno sul ruolo delle libere professioni ed auspicando che si comprenda finalmente che in tanto l'istituto potrà sortire gli effetti sperati (non ultimo quello deflattivo del contenzioso giudiziale civile pendente) in quanto l'istituto sia organizzato professionalmente, con dei conciliatori che, effettivamente facciano apprezzare i vantaggi dello strumento ma anche con dei professionisti che sappiano indirizzare i loro assistiti verso tale tipo di istituto piuttosto che alla soluzione giudiziale o arbitrale, è essenziale che la materia della risoluzione alternativa – e, cioè, non contenziosa – delle controversie entri nella formazione dei professionisti stessi ed a questo punto farei una distinzione: se, infatti, per i dottori commercialisti e per gli altri professionisti che intendono occuparsi della conciliazione pare sufficiente pensare alla obbligatorietà della frequenza di corsi di formazione come condizione per la iscrizione agli elenchi dei conciliatori, per gli avvocati ritengo si debba fare un discorso diverso.

Secondo le previsioni normative in discussione, infatti, quella degli avvocati è la professione più interessata al nuovo istituto sotto diversi profili: il ruolo di conciliatore di controversie presuppone l'esistenza di un contenzioso da dirimere ed il possesso di nozioni tecnico-giuridiche di base che formano il bagaglio professionale fondamentale di ogni avvocato: per tale ragione agli avvocati, più che ad altri professionisti, le nuove proposte fanno riferimento come alla figura tipica del conciliatore. Se, però, la conciliazione entrerà nel mondo della risoluzione delle controversie con l'incidenza che tutti auspicano, dobbiamo pensare al fondamentale ruolo di assistenza che gli avvocati continueranno ad avere anche se avanti al conciliatore anziché al Giudice o agli Arbitri, con la conseguente necessità di fornire agli stessi i medesimi elementi di preparazione propri dei conciliatori. Ma il ruolo a mio avviso veramente nuovo è quello che l'avvocato deve saper svolgere prima che la controversia insorga e, una volta insorta, allorché si tratta di consigliare il cliente di avviarsi, innanzi tutto, verso la conciliazione piuttosto che in altre direzioni; uno dei progetti di riforma in discussione, addirittura, prevede una modifica del R.D.L del 1933 disciplinante l'ordinamento della professione di avvocato, nel senso di disporre l'obbligo di questo di informare il

cliente di tutte le possibilità conciliative della controversia prima di procedere in giudizio, con l'aggiunta che, laddove il cliente e l'avvocato intendano procedere senza aver prima tentato la soluzione della controversia attraverso lo strumento della conciliazione presso organismi all'uopo autorizzati, questi debbono sottoscrivere un documento su un testo predisposto dall'Ordine di appartenenza del professionista, dal quale risulti che essi hanno valutato negativamente l'opportunità della conciliazione, e ciò come condizione di procedibilità dell'azione giudiziaria.

E' per l'importanza che le predette funzioni hanno nella vera attuazione della riforma della conciliazione che, a mio avviso, la preparazione ad affrontare professionalmente la risoluzione alternativa delle controversie deve trovare radici – prima ancora che nella richiesta all'avvocato di una esperienza professionale pluriennale – nella preparazione universitaria e nella predisposizione di adeguati programmi per le Scuole di formazione post-universitarie la cui frequenza è divenuta condizione per l'ammissione all'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense.

Come ho sopra accennato, il cambiamento che si prospetta è epocale ed esige un diverso approccio culturale anche da parte dei professionisti ed, in specie, degli avvocati.

Ancor prima dell'insorgere della controversia, infatti, il professionista che assiste il cliente in una trattativa e nella conclusione di un contratto deve saper far apprezzare al proprio assistito l'importanza che, nell'economia dell'affare, ha, per esempio, la clausola contrattuale che preveda che, nell'insorgere di una controversia è fatto obbligo alle parti di ricorrere preventivamente ad un tentativo di conciliazione stragiudiziale professionale presso uno degli Organismi all'uopo deputati: la possibilità di dirimere una controversia con la stesura di un verbale avente efficacia esecutiva senza preventive formalità di rito, in tempi rapidi, senza costi gravosi e di fronte ad un conciliatore esperto e capace di condurre quel procedimento sino alla sua conclusione, deve essere valorizzata prima e soprattutto dal professionista di quell'imprenditore che, spaventato dai tempi biblici della giustizia o dai costi di una procedura arbitrale potrebbe anche decidere di non concludere quel contratto ovvero di concluderlo a condizioni che lo pongono fuori mercato.

Quante volte capita di sentire che certe aziende straniere non vengono a contrattare in Italia per le lungaggini dei nostri processi o che certi imprenditori si astengono dall'entrare in mercati di certe zone dell'Italia per l'incertezza

delle sorti dei contratti una volta che si debba andare in giudizio per far accertare un credito o per far eseguire un contratto: ecco che un preparato e consapevole consiglio da parte del professionista su quelli che sono gli strumenti attraverso i quali un imprenditore può ovviare alle problematiche predette, viene, alla fine, a determinare le scelte imprenditoriali dei clienti e ad incidere sul tessuto economico della società.

Il professionista, quindi, dovrà porre particolare attenzione a far includere nel contratto una clausola come quella suindicata, dovrà far magari accettare al proprio cliente un sacrificio su altre previsioni negoziali pur di ottenere l'accettazione dell'altra parte sul punto e dovrà, infine, guardare con sospetto quella controparte che rifiuti tale sistema di soluzione di eventuali controversie: tutto ciò presuppone, però, che il professionista sia il primo a comprendere i pregi e le possibilità della conciliazione.

Sotto un altro profilo, però, la posizione dei professionisti merita una riflessione: tutte le proposte in discussione prevedono che il singolo soggetto possa attivare la procedura di conciliazione anche in difetto dell'assistenza tecnica dell'avvocato. Ciò, in un contesto in cui alla conciliazione dovrebbero essere affidate sempre più controversie, potrebbe destare qualche preoccupazione nella categoria forense che vedrebbe in tal modo incrinarsi quell'obbligo di rappresentanza tecnica che la legge riserva a favore dei soli avvocati. Sarebbe, a mio avviso, una presa di posizione sbagliata e miope: sbagliata, innanzi tutto, perché non vi è chi non veda che nessuno si avvicinerà alla conciliazione di una controversia di rilievo (per quelle non di rilievo già è prevista dal c.p.c. la possibilità della parte di stare in giudizio personalmente, per esempio avanti il Giudice di Pace, per le controversie di valore inferiore a € 517,00) senza l'ausilio di un difensore che possa orientarlo nello svolgimento del procedimento e nel consiglio sulla bontà ed opportunità della soluzione conciliativa proposta; miope perché sarà sempre maggiormente apprezzato quel professionista che saprà orientare il proprio cliente verso le soluzioni allo stesso complessivamente più convenienti, per cui all'avvocato che si ostinerà a consigliare le azioni giudiziali sarà, probabilmente, alla fine, preferito quel professionista che, pur mettendo in preventivo la necessità di eventuali transazioni, ottenga a favore del cliente l'opportunità di rapide e poco costose soluzioni dei propri problemi. E' per questo che il professionista e, segnatamente, l'avvocato moderno deve apprezzare, a mio avviso, l'innovazione

normativa atteggiandosi, però, come culturalmente è abituato a fare e, cioè, in modo professionale e, quindi, privilegiando la necessità di una preventiva formazione specifica. Un po' diverso è il discorso che va fatto per gli Ordini professionali.

Questi, sull'onda di un andamento normativo che tende sempre più ad ampliare gli ambiti di competenza di siffatti Enti (si pensi alle recenti attribuzioni assegnate agli Ordini degli Avvocati in tema di ammissione dei privati al beneficio del patrocinio a spese dello Stato nei giudizi civili ed amministrativi) saranno destinatari di importanti nuove competenze.

Da un lato, essendo previsto l'affidamento a questi, nell'ambito della riforma dell'ordinamento professionale, di compiti di formazione degli iscritti, graverà sugli Ordini l'incombenza della preparazione tecnica degli avvocati alla conciliazione, con l'organizzazione di corsi di formazione ai quali possano partecipare gli iscritti e, ritengo, anche altri professionisti.

Dall'altro, i vari progetti in corso di approvazione individuano negli Ordini degli Avvocati (oltretutto nelle Camere di commercio) quegli enti che dovrebbero istituire le camere di conciliazione deputate allo svolgimento delle singole attività di conciliazione, con attribuzione di compiti anche in tema di tenuta degli elenchi dei conciliatori.

Al riguardo, la prima osservazione da muovere è la seguente: sembra che per dette funzioni i singoli Ordini debbano avvalersi delle strutture e del personale degli uffici giudiziari del Tribunale e ciò, in un contesto, di nessuna flessione nel regime del rapporto di lavoro del personale predetto e di endemico sott'organico, potrebbe portare al naufragio dell'iniziativa per motivi di mera logistica (ma spesso le riforme non sono andate a segno perché non ci si è preoccupati della loro pratica attuazione).

E', poi, probabile che per la loro struttura e per essere, in sostanza, Enti che vivono dell'opera che volontariamente ed a titolo gratuito svolgono i singoli Consiglieri che, per questo, sottraggono il tempo alle loro professioni ed alle loro occupazioni personali, gli Ordini potranno, alla fine, mantenere la sola funzione di indirizzo di dette Camere, affidandone il funzionamento pratico, per esempio, a quelle particolari società di professionisti che, secondo uno dei vari progetti, potrebbero sorgere e potrebbero gestire professionalmente lo strumento della conciliazione essendo composte per gran parte da professionisti iscritti all'Albo.

E', però, importante che anche gli Ordini professionali comprendano l'importanza dell'istituto così da organizzare un servizio

efficiente, una adeguata attività di informazione (giacchè il privato va prima di tutto informato della opportunità), ed una valida attività formativa: se gli Ordini professionali giungeranno a questo credo saremo senz'altro di fronte a grandi possibilità di successo dell'iniziativa giacchè ciò sarà di indubbio volano per il sempre più pregnante coinvolgimento dei singoli professionisti nel nuovo istituto. Se tutto ciò, valutato tra qualche anno quando l'istituendo strumento di conciliazione sarà "a regime", avrà consentito non solo di avvantaggiare quei soggetti che intendano avvalersi di siffatto sistema di risoluzione alternativa delle controversie, ma anche quella parte di cittadini che, per la natura della lite o per diverse ragioni, non potranno fare a meno di adire l'autorità giudiziaria ordinaria, potremo dire che il sistema ha funzionato, contribuendo così anche a quella velocizzazione dei processi che tutti – e prima la Comunità Europea – chiedono con fermezza all'Italia.

*In this article, taken from a lecture held on 8<sup>th</sup> November 2002 on the occasion of the convention "New bills of law concerning conciliation. The role of the Chambers of Commerce", the author, who is a member of the Board of the Bar Association of Padua, illustrates the position that professionals, in particular lawyers, should take with respect to the potential new perspectives of reform in the field of conciliation.*

*In the light of their preparation, lawyers are among those professionals who should be more keen on conciliation, on the one hand as potential conciliators - given their technical knowledge in the field, on the other hand as assistants to the parties. However not only this, since at an earlier stage they can also advise their clients, if suitable, on the choice of conciliation as a means to resolve the dispute.*

*The situation is different for the other Professional Associations which will be invested with new competence, including for instance the establishment of conciliation chambers. In this case it is important that such Professional Associations well understand that conciliation is an important institution, and that they get ready to provide an efficient service and an appropriate information activity. In the author's opinion if this initiative is successfully accomplished, it will become a springboard for involving a greater number of professionals.*

## I prossimi appuntamenti di Curia Mercatorum

Anno ricco di iniziative quello che propone Curia Mercatorum sotto il profilo formativo.

I filoni su cui si concentrerà l'attività saranno, come prevede lo statuto, la mediazione e l'arbitrato, la tutela della proprietà industriale ed intellettuale, la tutela del consumatore e la predisposizione di contratti tipo fra imprese.

Un occhio di riguardo sarà dato a temi di particolare attualità collegati alle materie d'interesse.

Un primo esempio è il convegno previsto per la prima decade di marzo, che prenderà in esame il decreto legislativo n° 231 del 9 ottobre 2002, relativo alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

Legato alla riforma sul diritto societario (che entrerà in vigore a partire dal 1° gennaio 2004, ma i cui decreti legislativi di riferimento sono stati approvati il 10 gennaio scorso), è invece il convegno che si terrà nello stesso mese a Treviso ed organizzato in collaborazione con Unioncamere Veneto e la Camera Arbitrale di Venezia.

Alla luce del maggior ricorso a conciliazioni ed arbitrati previsto dalla riforma, diventa urgente chiarire

gli ambiti di applicazione e le prospettive da questa offerte nelle controversie in materia societaria e finanziaria e di questo si occuperanno gli illustri relatori invitati.

Si rimanda poi all'autunno per un successivo approfondimento su alcuni degli altri aspetti toccati dalla riforma.

Per quanto riguarda la formazione per mediatori è prevista per il mese di Aprile un'edizione del corso che vedrà, come di consueto, la partecipazione di docenti del CEDR (Centre for effective Dispute Resolution) di Londra, leader in materia. A testimonianza dell'interesse crescente suscitato dal tema, è importante porre l'accento sul fatto che il numero dei mediatori formati ed inseriti nelle liste di Curia Mercatorum ha da qualche tempo superato i 200 nominativi ed è prevedibile un continuo aumento, anche alla luce delle novità normative cui si è già accennato.

Nel secondo semestre è in calendario un secondo momento formativo destinato all'approfondimento delle tecniche di mediazione.

Il corso destinato alla formazione degli arbitri è

---

di Francesca Dal Molin  
Responsabile  
Formazione-Comunicazione  
di Curia Mercatorum

---

invece previsto per la primavera prossima: della durata di due giornate e mezza (come le precedenti edizioni) prenderà in esame i tipi di arbitrato, la scelta dell'arbitro, lo svolgimento del procedimento, il lodo e la sua impugnazione, oltre ad offrire una panoramica sull'arbitrato internazionale e quello amministrato previsto dal nostro Regolamento. Il corso si concluderà con una esercitazione sulla redazione di un lodo.

Prima della pausa estiva è in programma un convegno sui rapporti commerciali con i Paesi dell'Est, e il ciclo di seminari sulla tutela della Proprietà Industriale.

Nel secondo semestre, oltre alle iniziative già indicate, verranno proposti una serie di workshop: responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, esame su alcune tipologie di clausole vessatorie, risoluzione delle controversie nel settore agricoltura ne saranno, con buona probabilità, l'oggetto.

Restano da ricordare le varie iniziative commissionate ed organizzate in collaborazione dalle Camere di Commercio associate (Pordenone, Belluno, Trieste e Gorizia), iniziative che verranno meglio definite in occasione della prossima riunione. Si può anticipare che la Camera di Belluno ha in previsione nel primo semestre di organizzare un convegno che analizzi i rapporti commerciali e contrattuali delle imprese della provincia di Belluno con l'estero focalizzando in particolare l'attenzione sulla scelta del foro e della legge applicabile per la risoluzione delle controversie; Gorizia, invece, prevede un convegno dedicato all'arbitrato, che presenti anche le attività di Curia legate alla materia; per quel che riguarda Pordenone l'attività è concentrata sull'organizzazione del corso base di mediazione, di cui si è già fatto cenno, mentre Trieste non ha ancora definito le sue iniziative formative.

Per quel che riguarda il filone legato alla tutela del consumatore nei primi mesi dell'anno si completerà

il programma del 2002 con un seminario che vedrà con buona probabilità la collaborazione tra Curia e il mondo universitario e che toccherà i principali provvedimenti normativi emanati a tutela del consumatore dal legislatore nazionale come da quello europeo, successivamente dovrebbe essere realizzato un corso breve sulle tecniche ADR, in particolare mediazione, rivolto ai funzionari delle Associazioni consumeristiche ed imprenditoriali ed infine, nel secondo semestre è in previsione un seminario per tracciare un primo bilancio della nuova legge sulla garanzia nella vendita di beni mobili.

Questo, in sintesi, il programma per l'anno 2003 che come per gli anni scorsi tenderà a dare risalto alle materie che rientrano nell'ambito di attività dell'Associazione, non senza però, ove possibile, offrire approfondimenti sulle principali novità normative e legislative: si dà appuntamento ai prossimi numeri per indicazioni più precise e per una presentazione più approfondita delle iniziative accennate.

*This article gives an overview of the 2003 Agenda. The appointments in the Agenda mainly focus on the subjects the Association deals with, such as first of all mediation and arbitration, industrial property, consumer rights and restrictive covenants (including the drafting of model contracts between enterprises). Along with the traditional annual training courses for mediators and arbitrators, a number of seminars on the above-mentioned subjects are being planned (further details will be provided later). One of the first appointments is the convention on the reform of company law (which will enter into force as of January 1<sup>st</sup>, 2004) scheduled for 21<sup>st</sup> March which will illustrate the new horizons expected for Conciliation and Arbitration.*

## PANORAMA EDITORIALE

**I Consumatori e la Giustizia  
Conciliazione e arbitrato: l'evoluzione europea  
e l'esperienza nazionale**

*di Valeria Caspani*

La Tribuna Edizioni Giuridiche  
€ 23,00

Il libro raccoglie in modo sistematico i più importanti provvedimenti legislativi riguardanti i consumatori e l'accesso alla giustizia, sia in ambito europeo che nazionale. Un'interessante appendice contiene numerose regolamenti dei centri di conciliazione italiani, nonché fac-simili di domande di conciliazione utilizzati.

**Tutela dei Consumatori  
Disciplina Comunitaria e Normativa Interna**

*di Rosanna Cafaro*

Esse Libri Simone  
€ 15,00

Nel libro viene presa in esame la materia della tutela del consumatore considerandone l'evoluzione legislativa in ambito comunitario e nazionale, dedicando un capitolo alle c.d. clausole abusive o vessatorie, informando il lettore sulle modalità di rapido accesso alla giustizia e sulle possibilità di vedere efficacemente tutelati i propri diritti ed interessi anche nel caso, frequente, di controversie transfrontaliere, ormai numerose in un mercato sempre più globale.

# L'articolo 1469 bis, il suo ambito soggettivo, il parere della Consulta

Recentemente la Corte Costituzionale ha avuto modo di pronunciarsi su una questione prospettatagli relativa all'articolo 1469 bis del codice civile che all'interno del capo XIV è denominato "Clausole vessatorie nel contratto tra consumatore e professionista".

La Consulta, sentenza n. 469/02, ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale del citato articolo, avanzata in riferimento agli articoli 3, 25 e 41 della Costituzione.

La questione rimessa all'esame della Corte ha riguardato una presunta discriminazione posta in essere dall'articolo 1469 bis laddove, nella sua formulazione, non avrebbe equiparato al "consumatore" le piccole imprese artigiane. Veniva sostenuto dal giudice rimettente che entrambi i soggetti si trovavano in una situazione di pari debolezza contrattuale, posto che anche il piccolo imprenditore può avere, al pari del consumatore, una posizione debole quando negozia un contratto con ad esempio una multinazionale.

Le argomentazioni della Corte nella pronuncia hanno seguito il seguente percorso:  
- da un lato la nozione di consumatore adottata dal legislatore è in linea con quanto previsto dal legislatore comunitario (direttiva 93/13), laddove il termine "consumatore" non è sinonimo di "contraente debole" ma di persona che agisca per scopi estranei all'attività d'impresa o professionale;  
- dall'altro e consequenziale a quanto sopra è il fatto che il "consumatore" sia da considerarsi senza tutele e specifiche competenze nel negoziare, mentre i piccoli imprenditori, gli artigiani ed in generale i professionisti, proprio per la loro attività svolta quotidianamente avrebbero le competenze idonee per negoziare su un piano di parità con gli altri soggetti contraenti.

E' interessante notare come la pronuncia della Corte Costituzionale si ponga in linea con la tendenza legislativa in atto da parte del legislatore europeo sulla tutela del consumatore e la sua individuazione soggettiva, non solo in relazione all'articolo 1469 bis, ma anche, e solo a titolo d'esempio, in riferimento al decreto legislativo 2 febbraio 2002 n. 24 di attuazione della direttiva 1999/44/CE su taluni aspetti della vendita e delle garanzie di consumo". L'articolo denominato "Ambito di applicazione e definizioni" (che è stato inserito nel capo I del titolo III del libro IV del codice civile, articolo 1519 bis) al II comma stabilisce che si intende per consumatore la persona fisica che, nei contratti di cui al primo comma, agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta, ribadendo con tale definizione quanto già espresso nell'articolo 1469 bis di cui sopra. Non solo il legislatore nazionale si pone in linea con i principi di Bruxelles, ma anche i giudici, oltre a quelli di merito, adottano pronuncie in assoluta sintonia con il legislatore europeo a testimonianza di una sempre maggiore sensibilità nei confronti del soggetto consumatore e di un consolidamento del diritto dei consumatori tale ormai da richiedere, forse, l'esigenza di una raccolta in un testo unico per coordinarne tutta la disciplina.

---

di Antonio Nascimben  
Responsabile Procedure ADR  
di Curia Mercatorum

---

*This short article analyses a recent sentence by the Constitutional Court (no. 469/2002) which declared groundless the question of the constitutional legitimacy of article 1469 bis of the Civil Code, which was submitted in compliance with articles 3, 25 and 41 of the Constitution.*

*The Court pronounced a sentence in line with the provisions of the European Legislator on the notion of "consumer". This has confirmed that there is a greater interest for consumers as juridical subjects as well as a growing awareness for consumer rights.*

## Agenda

### CURIA MERCATORUM

Termini di pagamento nella transazione commerciale: la nuova disciplina del D.Lgs. 231/02

7 marzo 2003

c/o Sala Conferenze della Camera di Commercio di Treviso.

*Per informazioni ed adesioni:*

CURIA MERCATORUM

Tel.: 0422.917891

Fax: 0422.917893

E-mail: [info@curiamercatorum.com](mailto:info@curiamercatorum.com)

### CEDR Exchange forums

Wednesday 19 March 2003

*For more information on CEDR Training and educational events contact:*

phone +44 (0) 20 7536 6000,

E-mail [training@cedr.co.uk](mailto:training@cedr.co.uk)

### CURIA MERCATORUM

Controversie in materia societaria - Prospettive di riforma

21 marzo 2003

c/o Hotel Maggior Consiglio - Treviso

*Per informazioni e adesioni:*

CURIA MERCATORUM

Tel.: 0422.917891

Fax: 0422.917893

E-mail: [info@curiamercatorum.com](mailto:info@curiamercatorum.com)

### CEDR

Centre for Effective Dispute Resolution

Mediator Skills Training

28 March-2 April 2003

CEDR's annual Spring School

24-30 August 2003

8th International Summer School

### OMPI

Atelier de l'Ompi sur la médiation dans les litiges de propriété intellectuelle

26-27 juin-1<sup>er</sup> juillet 2003

*Pour information:*

Centre d'arbitrage et de médiation, Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, 34

Chemin des Colombettes, 1211

Geneve, 20, Suisse.

Telephone : (4122) 338 8247

E-mail : [arbiter@meetings@wipo.int](mailto:arbiter@meetings@wipo.int)

*Continua da pag. 1: le modifiche al regolamento ...*

l'ufficio di segreteria, alla quale verrà richiesta una sempre maggiore professionalità.

Il mediatore sarà individuato comunque dalle parti ma con il supporto della segreteria all'interno di un apposito elenco, la cui appartenenza sarà garanzia di una mediazione condotta con professionalità e competenza.

In attesa che si formi un elenco a livello nazionale che faccia riferimento ad Unioncamere e che tenga conto di determinati criteri di formazione dei mediatori sui quali l'Unione sta lavorando, e che sia comunque collegato in rete tra le singole Camere di Commercio, Curia Mercatorum farà riferimento, in primis, ai propri mediatori formati secondo gli standards del CEDR di Londra, e, per alcuni di loro, con già alle spalle delle esperienze in mediazione, e se la particolarità della situazione lo richiede a mediatori accreditati presso altre Camere collegate nel progetto.

Il nuovo regolamento punterà, come si diceva, su un ruolo più importante della segreteria che dovrà, nei limiti delle sue competenze, fungere da primo filtro per le parti, aiutandole a comprendere chiaramente il funzionamento della mediazione ed anche, eventualmente, i suoi limiti; allo stesso tempo alle parti verranno proposti solo mediatori con un bagaglio di esperienze e di formazione di un certo livello.

In realtà Curia già da tempo attuava questo tipo di attenzioni nell'amministrazione delle mediazioni, ma è importante che se ne sia sentita l'esigenza per tutto il sistema camerale. Il lavoro svolto da Unioncamere e dal gruppo di lavoro sulla conciliazione è senz'altro nella giusta direzione di omogeneizzazio-

ne dei procedimenti e di crescita anche per le realtà più piccole proprio in un'ottica di rete.

Discorso altrettanto importante vale per le tariffe annesse al Regolamento, anch'esse in vigore dal 1° gennaio 2003. L'intento è che queste siano uguali per ciascuna Camera per permettere alle parti che chiedono i servizi di sopportare gli stessi costi su tutto il territorio nazionale.

Con l'occasione delle modifiche relative alla fase di mediazione, Curia ha ritoccato anche la fase arbitrale, se pur in modo marginale e per armonizzarla al meglio ove questa si intersechi con quella di mediazione. Le modifiche alla procedura arbitrale tengono conto, tra l'altro, anche di aspetti procedurali evidenziatisi alla Corte nell'amministrazione degli arbitrati.

Sono state inoltre riviste, in sostanziale diminuzione, le tariffe relative all'arbitrato ordinario, anche in questo caso in un'ottica di avvicinamento a quelle di altre realtà camerale (in particolare Milano).

Al di là degli aspetti tecnici, quello che preme sottolineare è lo sforzo fatto da Curia Mercatorum per cercare di operare sempre più in rete, anche in un settore che sino ad ora era piuttosto variegato, nella speranza che anche le altre Camere condividano questa politica per arrivare ad una sempre più efficace omogeneità dei servizi di risoluzione delle controversie, per permettere alle Camere di Commercio forti di un'esperienza sul campo, di presentarsi coese come interlocutore istituzionale al legislatore, in vista di quella importante riforma qual è quella del processo civile.

**Il Regolamento di Curia Mercatorum, revisione V,  
in vigore dal 1° gennaio 2003, è a disposizione presso  
la Segreteria di Curia Mercatorum  
e disponibile al sito: [www.curiamercatorum.com](http://www.curiamercatorum.com)**

CURIA MERCATORUM  
Via Roma, 4 - Centro Cristallo  
31020 Lancenigo di Villorba (TV)  
Tel. 0422.917891  
Fax 0422.917893  
<http://www.curiamercatorum.com>  
e-mail: [info@curiamercatorum.com](mailto:info@curiamercatorum.com)

*Chiuso in macchina il  
27 gennaio 2003*

NEWSLETTER  
Anno VI - Numero 4/2002  
Periodico trimestrale  
<http://www.curiamercatorum.com>  
e-mail: [info@curiamercatorum.com](mailto:info@curiamercatorum.com)

Reg. Trib. TV n° 1024  
Spedizione in abbonamento Postale  
Art. 2 Comma 20/C Legge 662/96  
TAXE PERÇUE (Tassa riscossa)  
Filiale di Treviso (ITALIA)

DIRETTORE RESPONSABILE  
Marco D'Eredità

REDATTORI  
Antonio Nascimben  
Francesca Dal Molin

Stampa:  
S.I.T. Società Industrie Tipolitografiche  
Via Einaudi, 2  
31030 Dossan di Casier (TV)  
Tel. 0422/634161 - Fax 0422/633647